



CIRCOLARE N. 54

15 LUGLIO 2014

CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA SU ASSENZE

Di seguito alla nostra circolare n. 41 del 5 giugno u.s., l'Amministrazione ha comunicato la sua non disponibilità a sospendere gli effetti della circolare della Funzione Pubblica n.2/2014 e relativa alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Proseguiremo la battaglia anche ricorrendo a vie legali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le Risorse Umane

Min.int. - DPPACRU - Ufficio Ris. Str. Studi, pianificazione e politiche del personale

Prot. Uscita del 01/07/2014

Numero: **0020551**

Classifica: O

Roma, 01 LUG. 2014



All'Ufficio IV Relazioni Sindacali

SEDE

OGGETTO: Circolare n.2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si trasmette, per quanto di competenza, la nota della UILPA del 4 giugno u.s., con la quale, nel manifestare perplessità circa l'interpretazione fornita dalla circolare n.2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla nuova disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, tale Organizzazione Sindacale ha chiesto di sospendere l'applicazione di tale circolare in attesa di ulteriori "chiarimenti normativi e del recepimento della normativa nell'ambito dei contratti collettivi".

Identiche considerazioni sono, altresì, contenute in altra nota, che pure si allega, della UIL - coordinamento provinciale di Bari/BAT.

A sostegno della citata richiesta, l'Organizzazione Sindacale cita, tra l'altro, la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 28.04 u.s., che pure si allega, con la quale, in ragione dei numerosi quesiti pervenuti circa l'applicabilità della nuova disciplina anche al personale della Polizia di Stato, sono state confermate, nelle more di ulteriori chiarimenti, le "previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti".

Al riguardo, si fa presente che il personale della Polizia di Stato - il cui rapporto di impiego, come noto, è disciplinato in regime di diritto pubblico - beneficia di istituti specifici, non previsti per il personale contrattualizzato, quali il congedo straordinario di cui all'art. 37 del DPR 3/1957 e i permessi brevi ex art. 17 del DPR 395/95, la cui compatibilità con la nuova disciplina in materia di visite specialistiche è stata sottoposta alla valutazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pertanto, non sussistendo analoghe perplessità in merito all'applicabilità della nuova disciplina legislativa al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, quest'Ufficio non può non continuare ad aderire all'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la citata circolare, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001.

IL DIRETTORE CENTRALE

Lega